Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Lunedì, 8 gennaio 1934 - Anno XII** **Numero 5**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. **1775.**
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 39. — MANCINI.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

TITOLO I.

NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE.

CAPO I.

Concessioni e riconoscimenti di utenze.

Art. 1.

Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.

Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli interessati possono ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.

Art. 2.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

Art. 3.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere *a)* e *b)* e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non sieno sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio Civile e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio Superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 4.

Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

Art. 5.

In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

Art. 6.

Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.

Art. 7.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio Civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso relativo alla prima domanda.

Art. 8.

L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale

utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente Ufficio Idrografico, i rappresentanti dei Ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono Uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio Civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del Comando di Corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 9.

Tra più domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici.

A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

Art. 10.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il Consiglio Superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Art. 11.

Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.

Art. 12.

Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.

Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.

Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.

Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal Consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

Art. 13.

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti nè opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'Ufficio del Genio Civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo articolo 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 15.

Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto Reale promosso dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 16.

Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.

Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.

Art. 17.

Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che, all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonchè al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso all'Amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.

I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.

Resta fermo il disposto dell'art. 54.

Art. 18.

I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque territoriali o al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 19.

La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20.

Le utenze non possono essere cedute, nè in tutto nè in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.

Art. 21.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Giusta il disposto dell'articolo 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

Art. 22.

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

Art. 23.

Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'articolo 21 della presente legge.

Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

Art. 24.

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.

Art. 25.

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 26.

Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale Superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito.

Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purchè accetti le condizioni che l'Amministrazione crederà di stabilire.

Qualora egli non accetti tali condizioni, l'Amministrazione sarà libera di procedere al conferimento ad altri.

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'Amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

Art. 27.

Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto Reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera *a*) del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 28.

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

Art. 29.

Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franche e libere di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.

Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.

Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 30.

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 31.

Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.

Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28

e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.

Art. 32.

Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio Superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.

Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.

Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

Art. 33.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge stessa.

Il Genio Civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal Prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'Amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto articolo 71 è compilato dal Genio Civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti.

Art. 34.

Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio Superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.

Art. 35.

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici.

Art. 36.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà.

Art. 37.

Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonchè ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

Art. 38.

Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.

Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'Amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.

Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456.

Art. 39.

I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.

Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile.

La riscossione di tali crediti è fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 40.

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'Autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.

Art. 41.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che sieno riconosciuti necessari dall'Autorità militare.

Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.

Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.

Nel caso di divergenza tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 42.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

Gli utenti sono inoltre tenuti ad adottare le modalità per la misura dell'acqua derivata e restituita, che siano richieste dal competente ufficio del Servizio idrografico, a curare la installazione ed il regolare funzionamento degli apparecchi che sieno loro prescritti ed a segnalare al Consiglio Superiore dei lavori pubblici l'energia elettrica prodotta.

Art. 43.

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilità ed onere per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che sieno ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

Art. 44.

È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Art. 45.

Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio Superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.

In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 46.

L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:

a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, 10 agosto 1884, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;

b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;

c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente articolo 23, comma secondo;

d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

Art. 47.

Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.

Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 48.

Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 49.

Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.

Ogni altra variazione nelle opere e nei maccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

Art. 50.

Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 51.

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua.

La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio Superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.

Della riserva è data notizia nel Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza

di accordo fra l'Amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubbblici, sentito il Consiglio Superiore.

Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'Amministrazione interessata potrà, decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.

Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.

Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verrà esercitato il diritto di riserva.

Art. 52.

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubbliei, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 53.

Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale.

Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del Ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

Per la parte di energia che sia trasportata fuori della Provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sopracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie, e in quale misura, possa spettare il sovracanone.

Art. 54.

Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.

Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge.

L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.

Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto.

Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Art. 55.

Gli utenti di acque pubbliche decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo;

b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;

c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;

f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio Superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera *f*), qualora riconosca un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio Superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera *a*), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), da parte del Ministero dei lavori pubblici e nel caso della lettera *e*) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici che nei casi contemplati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) deve essere preceduto da parere del Consiglio Superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze allorchè trattisi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro delle finanze.

Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza o alla data della notifica della rinuncia.

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.

Art. 56.

Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;

2° non siano intaccati gli argini, nè pregiudicate le difese del corso d'acqua;

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.

La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 57.

Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.

Il Servizio idrografico comprende:

— l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova;

— l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;

— le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno.

Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.

Capo II.

Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 58.

A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

Art. 59.

Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonchè coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.

La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo di ufficio.

Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

Art. 60.

I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:

a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;

b) l'elenco delle utenze da consorziare;

c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;

d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;

e) lo schema di statuto del consorzio.

Art. 61.

Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

Art. 62.

Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio Civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonchè del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.

Sentito il Consiglio Superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.

Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 63.

Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.

Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Art. 64.

Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.

I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'Amministrazione del consorzio.

Art. 65.

Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.

Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Provincie interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 66.

Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'Amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'Amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.

Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.

Art. 67.

La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 68.

Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.

Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle provincie interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.

Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.

Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 69.

Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.

Al Demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

Art. 70.

I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.

Art. 71.

Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.

Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

Art. 72.

Con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi sieno interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

CAPO III.

Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

Art. 73.

A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione:

1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garenzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Art. 74.

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire:
1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonchè l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;
3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;
4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Art. 75.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.

Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta del l'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Art. 76.

Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.

Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi.

Art. 77.

In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

Le somme risparmiate per spese e contributi afferenti alle opere indicate nell'art. 76, la cui esecuzione sia resa inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago, sono determinate dalle Amministrazioni interessate di concerto col Ministero delle finanze e sono portate in economia sui fondi stanziati in bilancio per dette spese e contributi.

Art. 78.

Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile.

I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

Art. 79.

Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Art. 80.

Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'articolo 25, l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

Art. 81.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.

Le obbligazioni così emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa *A* allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.

Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiare, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

Art. 82.

Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il Consiglio Superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fis-

sate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 83.

Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.

Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

Art. 84.

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

Art. 85.

Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.

Art. 86.

Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'Amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 87.

Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'Amministrazione prescriverà che sieno introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e sieno adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

Art. 88.

Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Art. 89.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.

Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 90.

Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'articolo 47 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 91.

Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

TITOLO II.

Disposizioni speciali sulle acque sotterranee.

Art. 92.

Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

Art. 93.

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le

acque sotterranee del suo fondo, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Art. 94.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Art. 95.

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio Civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio Civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione

Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio Civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio Civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il Consiglio Superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 96.

Qualora l'ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che può senz'altro respingerla.

Art. 97.

Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perchè i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente articolo 95.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Art. 98.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Art. 99.

Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Art. 100.

L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

Art. 101.

L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità.

1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;

2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;

3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;

4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

Art. 102.

Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere.

Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Art. 103.

Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

Se il Ministero dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone la iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.

Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

Art. 104.

Se l'acqua scoperta non rivesta i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.

Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio che, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto della entità e difficoltà della scoperta.

Art. 105.

Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 106.

L'ufficio del Genio Civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo.

TITOLO III.

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Capo I.

Autorizzazione all'impianto di linee elettriche.

Art. 107.

La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

Art. 108.

Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Spetta al Prefetto, sentito l'ufficio del Genio Civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio Superiore.

Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre Autorità interessate.

Art. 109.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici.

In base a tali denuncie, il Ministero redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.

L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 110.

Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.

Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle Autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle Autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'Autorità giudiziaria.

L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.

Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 111.

Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al Prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio Civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'articolo 120 ed al pubblico mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio Civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perchè ne dispon-

ga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

Art. 112.

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile.

Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.

Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il Genio Civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.

Art. 113.

Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.

L'autorizzazione provvisoria è accordata: *a*) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; *b*) dall'ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; *c*) dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.

Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.

Art. 114.

Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 115.

Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Art. 116.

Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.

Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Art. 117.

Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio Superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.

Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio Superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonchè quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio-telefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Art. 118.

Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servite e la dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.

Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.

In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

CAPO II.

Servitù di elettrodotto.

Art. 119.

Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

Art. 120.

Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'Autorità militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Art. 121.

La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti;

c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonchè alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 122.

L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorchè essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Art. 123.

Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che sieno intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto.

Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.

In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.

Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.

Art. 124.

Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

Art. 125.

Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che sieno d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.

Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anzichè l'indennità.

La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni è determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Art. 126.

Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.

In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 127.

Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.

Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

Art. 128.

L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Art. 129.

Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

La costruzione di tali impianti è approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonchè quelle del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

CAPO III.

Esercizio degli impianti elettrici.

Art. 130.

È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;

b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'art. 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

Art. 131.

Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Art. 132.

Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle Provincie interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie Provincie interessate.

CAPO IV.

Importazione ed esportazione di energia elettrica.

Art. 133.

Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Art. 134.

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

Art. 135.

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita.

La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio Superiore.

Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto riflette la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

Art. 136.

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre.

L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra.

Art. 137.

E' in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

TITOLO IV.

CONTENZIOSO.

CAPO I.

Giurisdizione.

Art. 138.

Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche:

1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio Civile designati dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

A ciascun giudice è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire trenta.

I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio Civile.

Art. 139.

E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, e scelto fra i magistrati aventi grado di presidente di sezione di Corte di Cassazione o altro grado parificato a primo presidente di Corte d'Appello, al quale rimane a tutti gli effetti parificato;

b) quattro consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere *b)* e *c)*.

I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, i membri tecnici dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale Superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

Al presidente del Tribunale Superiore delle acque è assegnata una indennità annua di lire seimila e a ciascun giudice di lire quattromila.

Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

Art. 140.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;

c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.

Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;

e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delel leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 141.

Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Art. 142.

Al Tribunale Superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.

Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Art. 143.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonchè contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F;*

c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.

Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale Superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

Art. 144.

La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

Art. 145.

La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'articolo 143, è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 146.

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Capo II.

Norme di procedura.

Art. 147.

All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'articolo 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Art. 148.

Le cancellerie delle sezioni di Corte d'Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti,

un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.

Art. 149.

L'ufficio di cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e e 35 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 611, che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

Art. 150.

Tanto nel Tribunale Superiore, quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.

Art. 151.

Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge.

Art. 152.

Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

Art. 153.

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Art. 154.

Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

La parola « parte » usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

Art. 155.

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 156.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 157.

Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso è dovuta la tassa di bollo di L. 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.

Art. 158.

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 159.

I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.

La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.

Art. 160.

Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

Le domande, le difese proposte per iscritto, nonchè le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

Art. 161.

Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.

La domanda è proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio nè a denuncia per cassazione nè a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.

Art. 162.

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio.

Art. 163.

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 164.

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Art. 165.

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.

Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.

Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.

Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 166.

Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente articolo 162 ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.

Allorchè ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.

Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.

Art. 167.

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera *d*) dell'articolo 139.

In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.

Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediatamente o a brevissimo termine.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 168.

Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 169.

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 170.

Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 171.

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'articolo 331 del Codice di procedura civile.

Art. 172.

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 173.

Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180.

L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.

All'Amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 174.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 175.

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'articolo 162.

Art. 176.

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'articolo 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 151.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 177.

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'articolo 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 178.

Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.

La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'articolo 49 del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.

Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.

Art. 179.

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 180.

Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.

Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.

Art. 181.

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 182.

Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

Art. 183.

Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perchè provvedano alla registrazione.

Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente.

La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 184.

La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;

b) la trascrizione integrale del dispositivo;

c) la data della pubblicazione.

Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

Art. 185.

Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 186.

Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 187.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 del Codice di procedura civile.

Art. 188.

Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di Appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.

Art. 189.

L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155.

Il termine a comparire è quello stesso indicato nell'articolo 156.

Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

Art. 190.

Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 191.

Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493 del Codice di procedura civile.

Art. 192.

I ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche indicati nell'articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 193.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 194.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale Superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

Art. 195.

Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 196.

Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 197.

Se il ricorso presentato ai sensi dall'art. 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'articolo 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.

Art. 198.

Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa e nel caso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 143 decide anche nel merito.

Art. 199.

Le sentenze pronunciate dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'articolo 494 del Codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 del suddetto Codice.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'articolo 497 dello stesso Codice nei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'articolo 151.

Art. 200.

Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione:

a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

Nei casi di annullamento ai sensi della lettera *b*) la causa è rinviata allo stesso Tribunale Superiore della acque pub-

bliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 201.

Contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 202.

Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile.

Le decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di Cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

I termini indicati nell'articolo 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183.

Art. 203.

Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.

Art. 204.

Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151.

Art. 205.

Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.

L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

Art. 206.

L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale Superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

Art. 207.

Per le azioni possessorie previste dall'articolo 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 208.

Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonchè, pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 209.

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di Cassazione, per le cause di competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Art. 210.

Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della Commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 211.

Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.

Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonchè l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'au-

torizzazione è data dal Ministro delle corporazioni di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.

Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'articolo 129.

Art. 212.

I termini di decorrenza dei canoni demaniali originariamente stabiliti negli atti di concessione delle grandi derivazioni per produzione di energia, accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati entro il limite di cinque anni dalla scadenza dei termini medesimi, ma non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, correlativamente alla proroga che sia stata o venga concessa ai termini assegnati per la ultimazione dei lavori.

La proroga dei termini di decorrenza del canone, in relazione alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori che sia stata già concessa dal Ministro dei lavori pubblici, è accordata, su richiesta degli interessati, con decreto del Ministro delle finanze.

Successivamente la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, che importi anche correlativa proroga alla decorrenza del canone, è accordata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 213.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Art. 214.

Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

Art. 215.

I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonchè l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.

La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'articolo 211, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

Art. 216.

E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.

Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 217.

Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;

d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;

e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;

f) la ricostruzione, ancorchè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;

g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonchè le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

Art. 218.

L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.

I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

Art. 219.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

La stessa pena potrà essere comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.

Art. 220.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonchè dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Art. 221.

Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.

Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 222.

Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 223.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 222 sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.

Art. 224.

Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 225.

Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende.

Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 226.

E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei Regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854:

a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici;

b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purchè questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;

c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purchè questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio Superiore.

La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dalla Amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

Art. 227.

La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Art. 228.

Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.

La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 229.

Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finchè dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 230.

Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata, caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Art. 231.

Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 21 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 232.

È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

Art. 233.

Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.

Art. 234.

Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

1) il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;

2) il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;

3) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818; 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

4) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

5) gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, concernente l'aumento delle entrate demaniali;

6) il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

7) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul Servizio idrografico;

8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale;

9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;

10) il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, (prorogato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;

11) il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;

12) il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;

13) il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;

14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;

15) il R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6;

16) il R. decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;

17) il R. decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;

18) il R. decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;

19) le lettere *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 97 e le lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonchè le lettere *k*) del citato art. 97 e *d*) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;

20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1776.

Modifiche al R. decreto 24 maggio 1932, n. 624, col quale fu istituita ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 maggio 1932, n. 624, registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1932, registro 321, foglio 73, col quale venne istituito ed eretto in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto lo statuto annesso al Regio decreto citato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente;

Viste le proposte formulate dal Segretario del Partito, quale presidente del Comitato Olimpionico Nazionale Italiano;

Ritenuto che le proposte anzidette, mentre non intaccano le particolari finalità dell'U.N.I.R.E., giovano a rendere più completo e più disciplinato il controllo all'U.N.I.R.E. stesso assegnato, sugli enti in esso inquadrati; e che inoltre tali proposte giovano a rendere più efficace la collaborazione fra il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E.;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo e decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto 24 maggio 1932, n. 624, viene così modificato:

« È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) col compito di coordinare e disciplinare l'attività tecnica e sportiva del Jockey Club Italiano, della Società degli steeple chases d'Italia, dell'Unione ippica italiana per le corse al trotto, e della Società del cavallo italiano, anche nel campo internazionale ».

Art. 2.

Allo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:

a) nell'art. 1, secondo comma, è soppressa la frase « limitatamente alla attività svolta nel Regno »;

b) l'art. 3 - lettera *c*) - è così integrato: Per tutte le manifestazioni di carattere agonistico, le direttive da seguirsi saranno impartite dall'U.N.I.R.E., presi gli opportuni accordi col C.O.N.I.;

c) l'art. 6 è così integrato: *e*) del segretario del C.O.N.I;

d) il primo comma dell'art. 8 è così modificato:

« In seno al Consiglio è costituito un Comitato di presidenza composto dal presidente dell'Unione, dai presidenti dei quattro enti ippici, da due membri indicati nella lettera *d*) dell'art. 6, e dal segretario del C.O.N.I. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 1777.

Approvazione del « Modus vivendi » italo-svizzero per la navigazione aerea, effettuato a mezzo scambio di note il 12 ottobre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al « Modus vivendi » italo-svizzero per la navigazione aerea effettuato a mezzo scambio di note il 12 ottobre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto nei termini fissati dal « Modus vivendi » di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 38. — MANCINI.

REGIA LEGAZIONE D'ITALIA

BERNA

B. 42 - 4122

Berne, le 12 octobre 1933.

Monsieur le Conseiller Fédéral,

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de Vous proposer la conclusion du *modus vivendi* suivant entre l'Italie et la Suisse pour la navigation aérienne:

I.

Le survole du territoire italien métropolitain et colonial par des aéronefs suisses doit être annoncé par l'Office aérien fédéral ou par l'Aéro Club de Suisse aux Autorités Royales Italiennes. L'avis préalable sera considéré comme suffisant s'il indique la route aérienne qui sera suivie, l'aérodrome douanier où aura lieu le premier atterrisage et toutes les données concernant l'aéronef et l'équipage.

II.

L'Office fédéral aérien ou l'Aéro Club de Suisse, après avoir reconnu l'identité du demandeur, transmettra l'avis prévu à l'article premier à l'aérodrome douanier où l'aéronef fera premièrement escale et à la Légation Royale d'Italie à Berne.

III.

Un traitement identique sera, à titre de réciprocité, appliqué aux aéronefs italiens qui ont l'intention de survoler le territoire suisse. Le Ministère Royal de l'Aéronautique ou l'Aéro Club Royal d'Italie, après avoir reconnu l'identité du demandeur, transmettra l'avis préalable à la Légation de Suisse à Rome et à l'Aérodrome douanier où l'Aéronef fera prochainement escale.

Le présent *modus vivendi* entrera en vigueur le 12 octobre 1933.

Je Vous prie de vouloir bien me communiquer si le Gouvernement suisse accepte cette proposition. Dans le cas affirmatif, la présente note et Votre réponse constitueront un accord conclu et parfait en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Fédéral, l'assurance de ma haute considération.

MARCHI.

Monsieur Giuseppe Motta
Conseiller Fédéral,
Chef du Département Politique Fédéral,
BERNE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LE CHEF
DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL

Prot. n. 7556 - Pos. B. 42

Berne, le 12 octobre 1933.

Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion du *modus vivendi* suivant entre l'Italie et la Suisse pour la navigation aérienne:

I.

Le survole du territoire italien métropolitain et colonial par des aéronefs suisses doit être annoncé par l'Office aérien fédéral ou par l'Aéro Club de Suisse aux Autorités royales italiennes.

L'avis préalable sera considéré comme suffisant s'il indique la route aérienne qui sera suivie, l'aérodrome douanier où aura lieu le premier atterrisage et toutes les données concernant l'aéronef et l'équipage.

II.

L'Office aérien fédéral ou l'Aéro Club de Suisse, après avoir reconnu l'identité du demandeur, transmettra l'avis prévu à l'article premier à l'aérodrome douanier où l'aéronef fera premièrement escale et à la Légation Royale d'Italie à Berne.

III.

Un traitement identique sera, à titre de réciprocité, appliqué aux aéronefs italiens qui ont l'intention de survoler le territoire suisse. Le Ministère Royal de l'Aéronautique ou l'Aéro Club Royal d'Italie, après avoir reconnu l'identité du demandeur, transmettra l'avis préalable à la Légation de Suisse à Rome et à l'Aérodrome douanier où l'Aéronef fera premièrement escale.

Le présent *modus vivendi* entrera en vigueur le 12 octobre 1933 ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Fédéral est d'accord avec ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

MOTTA.

Son Excellence
Monsieur Giovanni Marchi
Ministre d'Italie,
BERNE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 1 (*Raccolta* 1934).
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 2.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1934, n. 3.
Emissione di quattro serie di buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre i provvedimenti occorrenti per il rimborso delle serie dei buoni del Tesoro attualmente in circolazione e scadenti il 15 maggio ed il 15 novembre 1934;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione, per pubblica sottoscrizione, di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali, dell'ammontare di un miliardo di lire ciascuna, fruttanti l'annuo interesse del 4 per cento esente da ogni imposta e tassa presente e futura, e dotati di premi da sorteggiarsi semestralmente.

Sono applicabili ai nuovi buoni tutte le disposizioni, le agevolezze ed i privilegi dei buoni novennali attualmente in circolazione.

Art. 2.

La sottoscrizione ai nuovi buoni da emettersi ai sensi dell'articolo precedente sarà fatta in contanti; potranno però accettarsi in pagamento anche buoni novennali scadenti il 15 maggio ed il 15 novembre 1934 secondo quanto verrà disposto nei modi indicati nell'art. 6.

Il limite dell'emissione di cui all'art. 1 potrà essere superato di una cifra corrispondente al valore nominale dei buoni scadenti nel 1934 offerti in pagamento a norma del comma precedente.

Art. 3.

Qualora il pagamento sia fatto con buoni nominativi liberi da vincoli e da impedimenti, purchè non intestati a persone giuridiche, saranno rilasciati buoni novennali al portatore.

I buoni soggetti a vincoli, intestati a persone fisiche incapaci, o a persone giuridiche, saranno accettati su richiesta, con semplici distinte dell'esibitore del buono nominativo, senza che occorra speciale autorizzazione e senza alcuna formalità giudiziaria.

I nuovi titoli nominativi dovranno riprodurre esattamente l'intestazione ed i vincoli dei buoni da cui provengono.

Art. 4.

Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le ricevute di versamento, i certificati provvisori, i titoli definitivi e le girate per cessioni, ed alle conversioni dei vecchi buoni, nonchè gli atti relativi all'eventuale costituzione di un Consorzio per il collocamento dei nuovi buoni, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Tutti gli atti e documenti eventualmente occorrenti per il rilascio dei nuovi buoni novennali nominativi di cui all'articolo 3 sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa e, ove occorra la registrazione, essa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti l'emissione dei titoli considerati nel presente decreto sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia dell'emissione in parola e delle sue condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche Amministrazioni e dei manifesti elettorali.

Le spedizioni dei nuovi buoni dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia a quelle fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in franchigia. Altrettanto sarà per la spedizione dei nuovi buoni dall'una all'altra filiale della Banca, nonchè per le spedizioni dei buoni 1934 dalle filiali fuori capoluogo, che li avranno ricevuti in sottoscrizione, alle filiali del capoluogo, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 5.

Il sorteggio dei premi assegnati ai buoni novennali oggi circolanti e scadenti al 15 maggio e al 15 novembre 1934 avrà luogo anticipatamente anche in deroga alle vigenti disposizioni. Ma i premi sorteggiati potranno pagarsi anticipatamente soltanto per i buoni che verranno versati in pagamento dei buoni emessi in virtù del presente Nostro decreto.

Art. 6.

È data al Ministro per le finanze ogni più ampia facoltà per provvedere all'attuazione ed esecuzione del presente decreto.

Gli sono, in particolar modo, conferite le facoltà di determinare la data di emissione dei nuovi buoni novennali, le condizioni dell'emissione stessa, il prezzo a cui i titoli verranno offerti al pubblico, le condizioni per l'accettazione nei versamenti dei buoni scadenti al 15 maggio e al 15 novembre 1934; di determinare le nuove tabelle dei premi da sorteggiare e le date del sorteggio, costituire eventualmente un Consorzio bancario per assicurare il collocamento dei nuovi

buoni, applicandosi in tal caso per la consegna dei buoni al Consorzio le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 150, di provvedere a tutte le occorrenti variazioni dei bilanci dell'entrata e della spesa.

Saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze le caratteristiche dei nuovi titoli e la loro ripartizione in tagli.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 47. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1934.
Norme per l'emissione delle quattro serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, che autorizza l'emissione di quattro serie di buoni novennali del Tesoro 4 per cento;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni novennali autorizzata dal R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, avrà luogo per pubblica sottoscrizione che s'inizierà il 10 gennaio del corrente anno e potrà rimanere aperta a tutto il giorno 20 stesso mese.

Essa è affidata ad un Consorzio di istituti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

I nuovi buoni saranno del taglio da lire 500.

Potranno emettersi titoli da lire 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 corrispondenti, rispettivamente, agli effetti del sorteggio dei premi, a 2, 4, 10, 20, 40, 100 e 200 buoni.

I buoni nominativi, sia unitari, che multipli, conserveranno i numeri dei buoni al portatore dai quali provengono.

Con altro decreto sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi buoni.

Art. 3.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 4 per cento pagabile in due semestralità posticipate al 15 febbraio e al 15 agosto.

Inoltre, essi concorreranno, per ogni serie, ai seguenti premi che verranno sorteggiati il 21 aprile e il 27 ottobre di ciascuno dei primi cinque anni e che saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 agosto e 15 febbraio successivi secondo le modalità stabilite dai decreti Ministeriali 25 e 30 settembre 1933:

primo numero estratto . . . . L. 1.000.000
secondo numero estratto . . . . . . » 500.000
dieci successivi numeri estratti, per ciascuno . . . . » 100.000

In totale, premi n. 12 per complessive L. 2.500.000 per ogni serie, a semestre.

I premi anzidetti sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 4.

Saranno applicabili ai nuovi buoni novennali le disposizioni vigenti per i buoni novennali attualmente in circolazione.

I nuovi buoni novennali saranno considerati agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le loro cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, oltre gli interessi, in ragione di 4 per cento annuo, calcolati sul detto capitale nominale dal 15 febbraio al giorno del versamento del saldo della sottoscrizione; al netto, per contro, degli interessi, nella stessa misura di 4 per cento annuo, computati sulla somma versata all'atto della prenotazione, dal giorno del versamento a quello del pagamento a saldo.

Art. 6.

In pagamento dei nuovi buoni saranno accettati anche buoni novennali di scadenza al 15 maggio e al 15 novembre 1934.

Tali buoni, purchè provvisti delle cedole non ancora scadute, saranno valutati, agli effetti della sottoscrizione, rispettivamente, a lire 101,50 ed a lire 102 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 7.

I buoni novennali scadenti il 15 maggio e il 15 novembre 1934 che verranno versati in pagamento dei buoni emessi in virtù del R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, verranno considerati estinti ad ogni effetto.

Art. 8.

Il direttore generale del Debito pubblico è autorizzato, dal 25 gennaio corrente al 31 gennaio stesso ad eseguire le estrazioni anticipate dei premi assegnati ai buoni del Tesoro scadenti il 15 maggio e il 15 novembre 1934 e che restano rispettivamente ancora da sorteggiare.

In questa estrazione anticipata potrà derogarsi dalle norme vigenti sulle modalità dell'estrazione dei premi sui buoni novennali del Tesoro.

Essa potrà essere eseguita, a giudizio del direttore generale del Debito pubblico, ove necessiti, da una Commissione o da Sottocommissioni.

Il pagamento anticipato dei detti premi sarà fatto soltanto a favore dei portatori dei buoni vincenti versati in sottoscrizione dei nuovi buoni 1943, e ciò in occasione della consegna dei titoli definitivi.

Art. 9.

I premi comunque dovuti e per qualsiasi importo sui buoni novennali scadenti il 15 maggio e il 15 novembre 1934, che verranno presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali verranno pagati direttamente dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale in base ad ordinativi delle Intendenze di finanza (Sezione del Tesoro).

I premi, di cui al precedente comma, dovuti sui buoni nominativi liberi da vincoli e da impedimenti, intestati a persone fisiche capaci, che verranno presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali saranno pagati anche direttamente e per qualsiasi importo dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale agli intestatari dei buoni stessi, in base ad ordinativi dell'Intendenza di finanza (Sezione Tesoro).

I premi dei detti buoni nominativi intestati a persone fisiche incapaci o ad enti giuridici, ovvero a persone fisiche capaci ma comunque vincolati o sottoposti ad impedimenti, saranno pagati dalla Direzione generale del Debito pubblico a chi di ragione all'atto dell'emissione del nuovo buono nominativo.

Art. 10.

All'atto della consegna dei buoni nuovi ai sottoscrittori o dell'invio alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia i buoni dovranno essere muniti del timbro ad umido della Sezione di Regia tesoreria lungo la linea di stacco fra i buoni medesimi e la parte della matrice ad essi unita.

Inoltre saranno muniti, nell'apposita sede, di un timbro lineare ad umido con l'indicazione della Provincia nonchè del timbro a calendario. Per l'apposizione dei timbri suddetti dovrà adoperarsi inchiostro indelebile.

Le parti delle matrici unite ai nuovi buoni saranno staccate e consegnate dalla filiale della Banca d'Italia alla coesistente Sezione di Regia tesoreria.

Art. 11.

La Regia tesoreria centrale e le Sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a consegnare alla locale filiale della Banca d'Italia le contromatrici presso di esse esistenti dei buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 maggio e il 15 novembre 1934.

Chiusa la sottoscrizione le contromatrici relative ai buoni non versati per l'acquisto di nuovi buoni novennali saranno dalle filiali della Banca d'Italia restituite alla coesistente Sezione di Regia tesoreria ovvero alla Tesoreria centrale del Regno.

Art. 12.

I nuovi buoni del Tesoro novennali saranno spediti in franchigia alle Sezioni di Regia tesoreria e da queste passati alle coesistenti filiali della Banca d'Italia previo accertamento dell'integrità e del contenuto dei pieghi da farsi con l'intervento del capo della locale Sezione Tesoro.

In caso che si riscontrasse qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi coi corrispondenti avvisi di spedizione, dovrà essere redatto dal capo della Sezione tesoreria, in contraddittorio con il predetto rappresentante del Tesoro e da essi firmato, analogo atto verbale in due esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dal capo della Sezione tesoreria e l'altro spedito al Ministero delle finanze.

Art. 13.

La consegna dei buoni dalle Sezioni di tesoreria provinciale alla coesistente filiale della Banca d'Italia dovrà risultare da apposito processo verbale nel quale sarà indicato, distintamente per ciascun taglio, quantità ed importo nominale dei buoni consegnati.

Il processo verbale sarà redatto in triplice esemplare e sarà sottoscritto dal capo della filiale della Banca d'Italia quale capo della Sezione di Regia tesoreria, oltre che dal cassiere di Tesoreria e da quello di Banca.

Un esemplare di detto verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca e gli altri due saranno consegnati dalla Sezione di Regia tesoreria per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 150.

Con altro decreto sarà provveduto a disciplinare la spedizione dei buoni novennali nuovi dalle filiali della Banca d'Italia di capoluogo a quelle fuori capoluogo di provincia.

Roma, addì 7 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 37. — GUACCI.

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

Istituzione in Roma dell'Ufficio ammende e dell'ottavo Circolo d'ispezione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14 Finanze, foglio 373, e le sue successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità, nell'interesse dei servizi, di variare le attribuzioni dell'Ufficio atti giudiziari di Roma e di istituire un nuovo ufficio con la denominazione « Ufficio ammende » insieme a un nuovo Circolo d'ispezione, con la soppressione del posto d'ispettore in sottordine al quinto Circolo;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale a tali variazioni;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1448, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la classificazione degli Uffici del registro;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1933-34, cap. 142, allegato n. 17, art. 2, da cui risulta lo stanziamento per assegni fissi per spese d'ufficio demanio e tasse;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1934 sono istituiti in Roma l'« Ufficio ammende » e l'ottavo Circolo d'ispezione.

Le attribuzioni dell'« Ufficio ammende » e dell'« Ufficio atti giudiziari » sono stabilite come dall'unita tabella *A*.

Le attribuzioni del quinto e dell'ottavo Circolo d'ispezione sono stabilite come dall'unita tabella *B*.

Art. 2.

L'Ufficio ammende è classificato alla prima categoria, col l'annuo assegno per spese d'ufficio di L. 2000.

All'ottavo Circolo di ispezione viene attribuito l'annuo assegno per spese d'ufficio di L. 1408.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella A annessa al decreto Ministeriale 27 novembre 1933.

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI
Ufficio ammende —	*Azienda dello Stato.* 1. Registrazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari e stragiudiziali delle Preture di Roma, con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione della Pretura civile di Roma. 3. Servizio delle tasse a debito relativo ai suddetti uffici. 4. Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie, anche se in esito ad oblazioni, e delle spese di giustizia, in materia civile e penale, in dipendenza di sentenze, ordinanze ed altri provvedimenti delle suddette Preture. 5. Pagamento delle spese di giustizia civile e penale (indennità a testimoni, periti, ecc.) relative alle stesse Preture. 6. Riscossione di tutte le multe, ammende e pene pecuniarie, anche se in esito ad oblazioni, comminate o definite in via amministrativa e senza l'intervento di autorità dell'ordine giudiziario, per l'inosservanza di leggi, di regolamenti ed in genere di qualunque disposizione amministrativa. In via esemplificativa si citano le contravvenzioni forestali, stradali, annonarie, sulla circolazione dei veicoli e degli autoveicoli, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, per l'omissione di denunzie e di dichiarazioni agli effetti della liquidazione delle imposte; le comminatorie delle leggi militari sulla requisizione dei quadrupedi, dei veicoli e degli autoveicoli e sulla mancata presentazione alle chiamate ed ordini di controllo. Si eccettua il contenzioso amministrativo penale di competenza degli altri uffici delle tasse sugli affari della città di Roma. 7. Contenzioso in dipendenza di contravvenzioni alle leggi di tassa elevate dall'Ufficio e relativo servizio dei depositi. 8. Depositi per domande di revocazione e di cassazione di sentenze delle Preture di Roma.

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI
Segue: Ufficio ammende.	9. Entrate eventuali varie e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 10. Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali, utili e compensi diversi. 11. Ricupero di spesa. *Aziende speciali.* 1. Riparto e pagamento delle quote di compartecipazione alle multe, ammende ed altre pene pecuniarie, delle spese e delle competenze per atti coattivi (servizio del registro mod. 69). 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari delle Preture di Roma. 3. Proventi eventuali, utili e compensi vari.
Ufficio atti giudiziari.	*Azienda dello Stato.* 1. Registrazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari e stragiudiziali del Tribunale e della Corte d'appello di Roma e della Corte di cassazione del Regno, nonchè di tutte le giurisdizioni e magistrature speciali aventi sede in Roma, con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione del Tribunale e delle Corti di cui al n. 1 di questa tabella. 3. Bollazione di tutti gli atti da prodursi davanti qualsiasi autorità od ufficio giudiziario della città di Roma. 4. Servizio delle tasse a debito relative agli Uffici giudiziari, alle giurisdizioni ed alle magistrature di cui al n. 1 di questa tabella. 5. Riscossione dei diritti dovuti per la significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie e delle spese di giustizia, in materia civile ed in materia penale, in dipendenza di sentenze ed ordinanze degli uffici di cui al n. 1 di questa tabella.

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI
Segue: Ufficio atti giudiziari.	7. Pagamento delle spese di giustizia in materia civile e penale (indennità a testimoni, periti, ecc.) relative agli uffici di cui al n. 1 di questa tabella. 8. Depositi per domande di revocazione e cassazione delle sentenze delle Autorità di cui al n. 1 di questa tabella. 9. Contenzioso in dipendenza di contravvenzioni alle leggi di tassa elevate dall'Ufficio e relativo servizio dei depositi. 10. Entrate eventuali varie e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 11. Concorso alla spesa del fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 12. Ricupero di spese. 13. Vendita di valori bollati alle Cancellerie giudiziarie delle Preture, del Tribunale, della Corte d'appello di Roma e della Corte di cassazione del Regno.
	Aziende speciali. 1. Riparto e pagamento delle quote di compartecipazione alle multe, ammende ed altre pene pecuniarie, delle spese e delle competenze per atti coattivi (servizio del mod. 69). 2. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari del Tribunale, della Corte di appello di Roma e della Corte di cassazione del Regno. 3. Proventi eventuali, utili e compensi vari.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella B annessa al decreto Ministeriale 27 novembre 1933.

Sede e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		ANNOTAZIONI
	Sede	Denominazione	
Roma 5° Circolo	**Roma**	Atti Giudiziari	Con le verifiche a tutte le Cancellerie giudiziarie, escluse quelle delle Preture e degli Uffici di conciliazione e dei probiviri.
Roma 8° Circolo	**Roma**	Ammende	Con le verifiche a tutte le Cancellerie giudiziarie delle Preture e a quelle degli Uffici di conciliazione e dei probiviri.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1586)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-30 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizin Giovanni fu Stefano e di Vizin Francesca, nato a Gorizia il 24 agosto 1899 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carolina di Giuseppe Ternovec, nata a Gorizia il 13 gennaio 1901, moglie;

Carlo di Giovanni, nato a Gorizia il 26 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6330)

N. 11419-298.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miloch Giovanni di Giuseppe e di Tonutti Maria, nato a Visco il 10 ottobre 1886 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Tortul Caterina fu Valentino, nata il 27 ottobre 1891, moglie;
2. Miloch Maria di Giovanni, nata il 28 giugno 1920, figlia;
3. Marino di Giovanni, nato il 28 ottobre 1921, figlio;
4. Bruna Nives di Giovanni, nata il 1° agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1)

N. 11419-320.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pless Ruggero fu Guido e di Colaussich Caterina, nato a Gorizia il 1° luglio 1887 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Plezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Battistutta Vittoria fu Giacomo, nata il 19 aprile 1911, moglie;
2. Pless Ruggero di Ruggero, nato il 10 aprile 1915, figlio;
3. Pless Lidia di Ruggero, nata il 16 settembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2)

N. 11419-319.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Macorin Renato fu Riccardo e fu Cocus Lucia, nato a Monfalcone il 1° agosto 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Macarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Furlan Rosa fu Giuseppe, nata il 3 luglio 1900, moglie;
2. Macorin Nella Saturnia di Renato, nata il 4 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3)

N. 11419-318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Miroslao di Giuseppe e di Malic Maria, nato a Comeno il 19 gennaio 1905 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Leghissa Giuseppina di Giuseppe, nata il 30 gennaio 1910, moglie;
2. Bandelj Giuseppina Lidia di Miroslao, nata il 14 ottobre 1929, figlia;
3. Bandelj Silvano di Miroslao, nato il 9 novembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4)

N. 11419-317.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filiplich Costantino Quirino Giovanni fu Antonio e di Anna Caiapich, nato a Novacco (Pisino) il 22 dicembre 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marincovich Carlo di Innocente, nata il 28 febbraio 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5)

N. 11419-316.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Novachig Giovanni di Emilio e Neri Angela, nato a Monfalcone il 26 aprile 1901 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Novacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Buttignon Maria di Antonio, nata il 22 luglio 1903, moglie;
2. Novachig Silvana Nerea di Giovanni, nata il 15 novembre 1924, figlia;
3. Novachig Lino Giovanni di Giovanni, nato il 15 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(6)

N. 11419-315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valincic Giovanni fu Giuseppe e fu Antonia Tomasich, nato a Novacco il 6 aprile 1878 e residente a Molfancone, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Valincic Etta di Giovanni, nata il 25 aprile 1905, figlia;
2. Valincic Giovanni, nato il 27 maggio 1906, figlio;
3. Valincic Romana di Giovanni, nata il 9 giugno 1908, figlia;

Valincic Ester di Giovanni, nata il 20 dicembre 1913, figlia;

Valincic Silvano di Giovanni, nato l'8 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(7)

N. 11419-314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Gioachino di Pietro e di Zucco Lucia, nato a Monfalcone il 16 novembre 1901 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Tolloi Maria Maddalena di Antonio, nata il 22 maggio 1902, moglie;
2. Saranz Maria Elena di Gioachino, nata il 19 agosto 1924, figlia;
3. Saranz Antonina Marcella di Giochino, nata il 15 dicembre 1926, figlia;
4. Saranz Armando Egidio Angelo di Gioacchino, nato il 1° novembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(8)

N. 11419-313.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rendich Carlo di Bartolomeo e di Parco Domenica, nato a Pola il 15 gennaio 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Rendi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Sbiss Carla di Ignazio, nata il 1° ottobre 1902, moglie;
2. Rendich Erminio di Carlo, nato il 29 settembre 1920, figlio;
3. Rendich Carlo di Carlo, nato il 6 gennaio 1924, figlio;
4. Rendich Vinicio Natalino di Carlo, nato il 25 dicembre 1928, figlio;
5. Rendich Eligio Marco di Carlo, nato il 16 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9)

N. 11419-312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babuder Giuseppe fu Lorenzo e di Nardin Maria, nato a Trieste il 14 marzo 1886 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Baduri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Godina Paolina fu Giuseppe, nata il 27 giugno 1885, moglie;
2. Babuder Bruno di Giuseppe, nato il 19 luglio 1910, figlio;
3. Babuder Miranda di Giuseppe, nata il 1° agosto 1912, figlia;
4. Babuder Carlo di Giuseppe, nato il 14 febbraio 1914, figlio;
5. Babuder Nilma di Giuseppe, nata il 17 agosto 1920, figlia;
6. Babuder Mario di Giuseppe, nato il 12 novembre 1921, figlio;
7. Baduder Maria di Giuseppe, nata il 14 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(10)

N. 11419-311.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bendelj Giuseppe fu Giovanni e fu Giuseppa Lozei, nato a Sveto il 7 febbraio 1876 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Malic Maria fu Antonio, nata il 12 marzo 1878, moglie;
2. Bandelj Stanislao di Giuseppe, nato il 7 aprile 1907, figlio;
3. Bandelj Vittorio di Giuseppe, nato il 9 aprile 1909, figlio;
4. Bandelj Ladislao di Giuseppe, nato il 7 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(11)

N. 11419-310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Francesco Agostino fu Giovanni e fu Teresa Marusig, nato a Vallone di Opacchiasella il

30 luglio 1891 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ferletic Antonia di Antonio, nata il 12 febbraio 1899, moglie;
2. Semolic Emilia di Francesco, nata il 30 novembre 1920, figlia;
3. Semolic Massimiliano di Francesco, nato il 13 agosto 1924, figlio;
4. Semolic Alessandro di Francesco, nato il 30 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(12)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, in data 28 dicembre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

(1587)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 28 dicembre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, convernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

(1588)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 28 dicembre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.

(1589)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 28 dicembre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.

(1590)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 30 dicembre 1933-XII, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, per il sostegno del mercato del riso.

(1591)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 30 dicembre 1933-XII, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei parchi nazionali.

(1592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV I - PORTAFOGLIO

N. 3.

Media dei cambi e delle rendite
del 4 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.07
Inghilterra (Sterlina)	61.69
Francia (Franco)	74.525
Svizzera (Franco)	368.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.15
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.77
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.576
Grecia (Dracma)	—
Iugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.14
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.75
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	91.575
Id. 3,50% (1902)	90.50
Id. 3% lordo	66.875
Consolidato 5%	96.40
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.525
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.025
Id. id. id. 1940	105.60
Id id. id. 1941	105.65
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	413602	647,50	Domanico *Concetta* di Domenico, moglie di Magliocchi Francesco, dom. a Mendicino (Cosenza).	Domanico *Maria-Concetta* di Domenico, moglie ecc. come contro.
»	165867	700 —	Viviani Giuseppe fu Lazzaro, dom. a Genova; con usuf. vitalizio a Viviani *Carlotta* fu Lazzaro, nubile, dom. a Genova.	Viviani Giuseppe fu Lazzaro, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Viviani.
»	439839	350 —	Germanino *Angiolina* di Germano, ved. di Fontana Attilio, dom. ad Asti (Alessandria).	Germanino *Rosa-Maria-Angela* di Germano ved. ecc. come contro.
3,50 % (1902)	14594 20148	168 — 164,50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Cons. 5 %	120919	200 —	Terlato *Antonio* fu Francesco, dom. a Vizzini (Catania).	Terlato *Antonino* fu Francesco, dom. come contro.
»	427265	95 —	Pezzullo *Giuseppe* fu Arcangelo, minore sotto la p. p. della madre Barbato Teresa, ved. di Pezzullo Arcangelo, dom. a Frattaminore (Napoli)	Pezzullo *Giuseppa* fu Arcangelo, minore ecc. come contro.
» Littorio	32460	300 —	Bellazzi Pia fu *Ambrogio-Mario*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Giovannina fu Angelo, ved. di Bellazzi *Ambrogio-Mario*, dom. a Vigevano (Pavia).	Bellazzi Pia fu *Mario*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Giovannina fu Angelo, ved. di Bellazzi *Mario*, dom. a Vigevano (Pavia).
3,50 % »	808607 808609	140 — 140 —	Longhi *Giuseppe* / Longhi *Giovanni* } di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. a S. Giovanni alla Castagna (Como).	Longhi *Graziosa-Maria-Giuseppina* / Longhi *Giovannina-Annita* } di Francesco, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	85227	355 —	*Armentaro* Maria fu Battista, moglie di Pirrone Francesco, dom. a Mormanno (Cosenza).	*Armentano* Maria fu Battista, moglie ecc. come contro
Prest. Naz. 4,50 %	5775 5776	22,50 45 —	Oliva *Zita* ved. di Vaccarezza Sebastiano, dom. a Loano (Genova).	Oliva *Tita*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	524013	1500 —	Petrini *Teresa-Luigia* di Luigi, nubile dom. a Genova; vincolata a termine della legge 9 febbraio 1928, n. 371 per il matrimonio da contrarsi dalla titolare con Polastri Giovanni fu Guglielmo, maggiore nel R. Esercito.	Petrini *Luigia-Teresa* di Luigi, nubile dom. a Genova; vincolata ecc. come contro.
»	302431	120 —	Bonito Errico fu Beniamino e figli Vincenzo, Maria moglie di Bonzo Costantino, Ester moglie di Marano Adolfo, dom. a Napoli, eredi indivisi dei germani Arcisa, Luigi ed Antonio Campanile fu Pasquale; vincolato di usuf. a favore di Mauriello Gennaro fu Nicola e figli Nicola, Tommaso ed Elisa, quest'ultima minore, dom. a S. Potito Ultra (Avellino) vita durante di Campanile *Marianna* fu Pasquale, ved. Napolitano Pietro.	Intestata come contro; vincolata di usuf. a favore di Mauriello Gennaro fu Nicola e figli Nicola, Tommaso ed Elisa, quest'ultima minore, dom. a S. Potito Ultra (Avellino) vita durante di Campanile *Emilia-Marianna* fu Pasquale, ved. Napolitano Pietro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6632)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 790 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Fabbrini Silvano di Scipione — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 2257 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Buratti Vittorio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 2643 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Pacelli Cristoforo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 15298 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Cavuto Donato fu Luigi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 12087 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Previati Vitaliano e Giorgio fu Antonio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 5268 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Caputi Pietro fu Giuseppe, domiciliato a Francavilla Fontana (Lecce) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 59445 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Andreini Leopoldo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 19457 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Campanini Severa — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 24888 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Cristofoli Feliciano fu Giosuè — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5723)

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

Avviso-diffida.

L'Amministrazione del Senato considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli senatori del Regno.

Roma, 27 dicembre 1933 - Anno XII

I senatori questori:
LUIGI SIMONETTA — UGO BRUSATI.

(1582)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, concernente varianti ed aggiunte al R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Ragionerie centrali.

Due dei posti messi a concorso sono riservati a termini dell'art. 6, sub 76, del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, a candidati che, superate le prove di esame stabilite dal presente bando, dimostrino, con prova pratica, di conoscere l'uno la dattilografia e l'altro la stenografia (Sistema Noë).

Possono concorrere ai due posti riservati a dattilografi ed a stenografi tanto gli uomini quanto le donne. Ai rimanenti otto posti di alunno, possono concorrere soltanto gli uomini, i quali avranno cura di specificare nella domanda di cui al successivo art. 3, se intendano concorrere ai soli posti di alunno oppure, oltre che a questi, anche ai posti per dattilografi e stenografi.

Qualora manchino concorrenti ai due posti riservati a dattilografi e stenografi, ovvero non siano in numero sufficiente i vincitori, i posti rimasti scoperti saranno conferiti mediante pubblico concorso per esame e per titoli, con le modalità da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore,

o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono ammessi, a norma dell'art. 248 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185, i titoli di studio equipollenti, nonchè quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), oppure alla Intendenza di finanza della propria Provincia.

Le Intendenze di finanza riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel temine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente e, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

I candidati dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare la destinazione in Colonia; coloro che aspirino ad esservi destinati potranno farne particolare segnalazione nella istanza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 28, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 33 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale nonchè per gli ex combattenti decorati al valore militare a 43 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per i dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, che, alla data del presente decreto, prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati ed i feriti per la causa stessa, gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 senza interruzione, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, da rilasciarsi dalle competenti Autorità;

7° documento da rilasciarsi dal segretario federale, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento od a quelli femminili;

8° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato, da rilasciarsi, nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8 ed eventualmente 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

È ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi da questo Ministero, ad eccezione della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 116 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Occorrendo, sarà aggregato per la propria pratica di stenografia, un membro da scegliersi tra i professori delle Regie scuole medie.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

La Commissione esaminatrice formerà un'unica graduatoria per le nomine ai posti complessivamente messi a concorso, tenuto, altresì, conto, in relazione anche a quanto prescrive l'art. 14 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185, dell'esito delle prove di dattilografia e stenografia.

Art. 10.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dagli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo altresì presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, a parità di merito, inoltre, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Detto assegno è ridotto della metà quando i vincitori del concorso siano destinati a prestar servizio in uffici che hanno sede nel Comune della loro abituale residenza.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.

I concorrenti ai posti riservati a dattilografi e stenografi dovranno, ai termini dell'art. 1 del presente decreto, sostenere inoltre una prova pratica di dattilografia o di stenografia (sistema Noë).

Il Ministro: JUNG.

(1594)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 45 posti di alunno in prova del ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale venne approvato il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 del Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esame a 45 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Nove dei posti messi a concorso sono riservati per essere conferiti a dattilografi e stenografi, in ragione di cinque a favore dei primi e di quattro a favore degli ultimi, sempre che gli uni e gli altri, superate le prove di esame stabilite dal presente bando, dimostrino con prova pratica di conoscere rispettivamente la dattilografia o la stenografia (Sistema Noë).

Possono concorrere ai nove posti riservati per dattilografi e stenografi tanto gli uomini quanto le donne. Ai rimanenti trentasei posti di alunno possono concorrere soltanto gli uomini; questi avranno cura di specificare nella domanda di cui al successivo art. 3 se intendano concorrere ai soli posti di alunno oppure anche ai posti per dattilografi e stenografi.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di uno dei diplomi prescritti dalla lettera c) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero di uno dei titoli di studio equipollenti.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, nonchè i titoli di studio rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo di L. 5 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza od al Ministero (Ufficio centrale del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 28 anni, ed è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 33 anni e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare, a 43 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati in ruolo in servizio dello Stato, e per quelli che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo di L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Deve essere inoltre fornita la prova documentata della iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e delle ferite riportate per la causa fascista;

7° diploma originale, o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante, a seconda dell'età, l'appartenenza del candidato ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè la data dell'iscrizione.

Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione della Provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo di L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze od al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'art. 3, nè di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

Potranno, tuttavia, essere accettate istanze non documentate, quando risulti che i documenti prescritti siano stati effettivamente allegati a domande prodotte per partecipare a concorsi che, con decreti di pari data al presente, vengono indetti in altri ruoli di gruppo C degli uffici finanziari, e sempre che il candidato abbia fatto espresso riferimento nella istanza ai documenti medesimi.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni da stabilirsi con successivo decreto e nella sede e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare, in tempo utile, ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 105 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Occorrendo, sarà aggregato per la prova pratica di stenografia, un membro da scegliersi fra i professori delle Regie scuole medie.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice formerà un'unica graduatoria nella quale saranno inclusi tutti i candidati che avranno superati gli esami per i posti complessivamente messi a concorso, tenendo conto, in relazione anche a quanto prescrive l'art. 14 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, dell'esito delle prove di dattilografia e stenografia.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, ai feriti per la causa fascista ed agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno lordo mensile di L. 425 previa riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 previa la riduzione suddetta.

A quelli che provengono da altri ruoli di personali delle Amministrazioni dello Stato, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. — Carta del lavoro.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia e delle sue colonie.

5. — Nozioni elementari di statistica.

I concorrenti ai posti riservati a dattilografi e stenografi, ai termini dell'art. 1 del presente decreto, dovranno inoltre sostenere i primi una prova pratica di dattilografia, e gli altri una di stenografia (sistema Noë).

Il Ministro: JUNG.

(1595)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.